

13 settembre 2013

parAdigmi



poe
sia
festi
val

Dal 19 al 22 settembre
Nona edizione

Per informazioni:
www.poesiafestival.it

Prossima- mente

- ◆ Corsi lavoratori e preposti su richiesta

come gestire i lavoratori stagionali in agricoltura?

In molte aziende agricole si fa ricorso a lavoratori stagionali per attività quali raccolta frutta, potatura o simili.

Gli obblighi di tutela valgono naturalmente anche per questi lavoratori, tuttavia il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08, art. 3 comma 13) prevede una "semplificazione degli adempimenti". Questa semplificazione, dopo una consultazione con le parti sociali già formalizzata a settembre 2011, si è concretizzata con il Decreto Interministeriale 27.03.2013 (Ministero del Lavoro di concerto con i Ministeri della Salute e delle Politiche Agricole).

La norma si applica alle imprese che impiegano lavoratori stagionali che non superano le 50 giornate di lavoro all'anno nella stessa azienda e impiegati per "lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali" (tradotto = non devono guidare trattori, applicare fitosanitari ecc.).

Purtroppo il decreto presenta aspetti che confliggono con i principi generali previsti dalle Direttive Europee, inoltre mentre alcuni aspetti più che venire semplificati scompaiono, sembra sorgere un obbligo aggiuntivo.

In particolare per la **sorveglianza sanitaria**, apparentemente viene istituita una forma "alleggerita" che consiste in una visita medica preventiva, di validità biennale, che è sufficiente anche nel caso in cui il lavoratore presti la sua attività per più aziende, purché non superi le 50 giornate/anno complessive. Questa visita può essere svolta o dal medico competente aziendale o anche dal dipartimento di prevenzione della ASL. Ogni datore di lavoro, nel caso di un lavoratore stagionale con visita preventiva effettuata da meno di 2 anni, dovrà semplicemente acquisire copia del certificato di idoneità.

Da una attenta lettura è però evidente che questa procedura vale per le lavorazioni "che non comportano esposizione a rischi specifici, in relazione ai quali deve essere garantita la effettuazione della sorveglianza sanitaria". **Quindi questa visita biennale è in realtà uno strumento aggiuntivo**, di dubbia legalità, nei confronti di lavoratori che non sarebbero tenuti alla sorveglianza sanitaria.

Molto discutibile anche il tema della "informazione e formazione". In pratica tali adempimenti si considerano assolti mediante la semplice consegna di materiale informativo, purché certificato dalla ASL o dagli enti bilaterali e organismi paritetici. Ai lavoratori stranieri deve essere garantita la comprensione della lingua. In questo caso la semplificazione della formazione non viene attuata mediante forme abbreviate, ma semplicemente abolendola, consegnando semplicemente al lavoratore un opuscolo che potrà anche venire lasciato in un cassetto senza mai essere letto.

Appare inevitabile su questo tema una procedura di infrazione nei prossimi anni.

Nuovo bando ricostruzione imprese post-sisma, da fondo INAIL

La Regione Emilia Romagna ha disposto, con ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013, un nuovo bando per la concessione di contributi per interventi di rimozione di carenze strutturali e miglioramento sismico, *nelle imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012*.

Si tratta del prosieguo dei finanziamenti che la Regione sta erogando con fondi messi a disposizione dall'INAIL. Potranno presentare domanda di contributo le imprese proprietarie, usufruttuarie o locatarie di immobile che:

- Hanno l'unità locale, sede operativa o sede legale destinataria dell'intervento, in uno dei Comuni dell'Emilia-Romagna interessati dagli eventi sismici (elencati nell'Allegato 1 del DL 74/2012);
- Esercitano l'attività all'interno dell'immobile oggetto dell'intervento;
- Hanno provveduto a rimuovere le carenze strutturali (elencate all'articolo 3, comma 8 del DL 74/2012) se necessario o se non superate con l'intervento di miglioramento sismico;
- Possono proseguire o riprendere l'attività con la risoluzione delle carenze strutturali (ai sensi dell'art. 3 comma 8 bis del DL 74/2012) al fine di acquisire il Certificato di agibilità sismica provvisorio, rilasciato dal tecnico incaricato.

Potranno presentare domanda di contributo le imprese appartenenti a tutti i settori di attività economica ATECO 2007, ad eccezione della sezione A "Agricoltura, silvicoltura e pesca".

L'avviso prevede un contributo in conto capitale che coprirà "fino a una misura massima corrispondente al **70% della spesa ritenuta ammissibile**" e che non potrà superare i 149.000 €, per singola impresa beneficiaria, nel caso di interventi, anche su più immobili, finalizzati alla sola rimozione delle carenze strutturali o al solo miglioramento sismico. Non potrà essere erogata una cifra superiore ai 200.000 € "per singola impresa beneficiaria, nel caso di interventi, anche su più immobili e anche attraverso più domande, riguardanti entrambi gli interventi di rimozione delle carenze strutturali e di miglioramento sismico".

La domanda di contributo deve essere compilata online dal 10 settembre 2013 al 31 dicembre 2013.

Per maggiori informazioni e per le modalità di presentazione della domanda si rimanda al sito web: www.regione.emilia-romagna.it/terremoto

Alcune novità introdotte dal decreto “Del Fare” (prima parte)

Il 21 giugno il Governo ha emanato il D.L. n. 69/2013, il cosiddetto decreto “*Del Fare*”, per la semplificazione del quadro amministrativo e normativo. Successivamente, il 20 agosto è stata pubblicata la Legge n. 98/2013, che ha convertito con molte modifiche il D.L. 69/2013.

Il provvedimento ha introdotto una serie di semplificazioni formali nel campo della sicurezza sul lavoro, che tuttavia in molti casi non hanno una immediata efficacia.

1) VOLONTARI

Una prima novità riguarda una migliore definizione delle tutele per chi effettua attività di volontariato nei confronti di associazioni di promozione sociale e di associazioni sportive dilettantesche, ovvero di quei soggetti che prestano la propria attività spontaneamente e a titolo gratuito. Tali soggetti vengono equiparati ai collaboratori dell'impresa familiare e sono quantomeno tutelati mediante informazioni dettagliate sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione, nonché mediante misure di coordinamento da parte del datore di lavoro.

2) IL DUVRI E L'INCARICATO AL COORDINAMENTO

A proposito di coordinamento, si è parlato molto del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) e della possibilità di sostituirlo nei casi di minor rischio. Al momento l'unica novità immediata è l'eliminazione dell'obbligo di redigere il DUVRI nei casi in cui la durata dell'intervento sia pari o inferiore a 5 uomini-giorno nell'arco di un anno dall'inizio dei lavori (in precedenza il limite era di 2 giornate lavorative).

Questo significa ad esempio che un manutentore che interviene (da solo) per 3 giornate, anche non consecutive, nell'arco di un anno non richiede l'adozione di questo documento. Se invece interviene una squadra di due operai diventano 6 uomini-giorno e quindi ci vuole il DUVRI.

Paradossalmente un lavoro "spot" della durata di 2 giorni con una squadra di 3 persone adesso richiede il DUVRI, mentre prima non serviva essendo appunto un lavoro di 2 giorni. L'esenzione comunque non si applica in alcune situazioni di particolare rischio, fra cui gli ambienti con rischio di incendio elevato e gli spazi confinati.

Invece la possibilità di sostituire la redazione del DUVRI con la semplice "nomina" da parte del datore di lavoro committente di un apposito incaricato che sovrintenda e coordini i lavori, lascia molto perplessi. Questa possibilità viene limitata ai settori lavorativi a "basso rischio di infortuni e malattie professionali", che dovranno comunque essere individuati successivamente. Inoltre l'incaricato diventa necessariamente delegato di alcune funzioni e responsabilità del datore di lavoro, e normalmente delegare costa (molto più che non redigere un documento). Tale incaricato inoltre deve essere una figura "in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito". Come minimo dovrebbe essere un preposto o un direttore di produzione, figure che potrebbero accettare l'incarico solo se direttamente coinvolte nei lavori in oggetto.



Via della
Costituzione, 30
41058 VIGNOLA (MO)
c.f. e p. iva
02813710361

Telefono:
059-765293

Fax:
059-7703316

posta@paradigmi.net

abbiamo una sede anche
a CADELBOSCO DI SOPRA
in via Matteotti 2/1

www.paradigmi.net

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA



*Dal 1° ottobre
riparte il SISTRI
solo per i gestori
di rifiuti
pericolosi.*

*Per i produttori
di rifiuti
pericolosi il
SISTRI dovrebbe
parte il 3 marzo
2014.*

Alcune novità del decreto “Del Fare” (segue)

La possibilità di sostituire il DUVRI con un incaricato riguarda soltanto le attività del committente a “basso rischio”, sulla base di quanto dovrà essere definito da un apposito decreto. *In mancanza del decreto, per ora non risulta possibile sostituire il DUVRI con un incaricato.*

Quest'ultima possibilità appare comunque sconsigliabile.

3) SEMPLIFICAZIONI PER LA VALUTAZIONE RISCHI (?)

Un'altra novità introdotta nel Testo Unico della Sicurezza dal decreto “Fare” convertito in legge, è la possibilità di individuare (con apposito decreto, da adottarsi sulla base delle indicazioni della Commissione Consultiva Permanente, previa intesa in Conferenza Stato - Regioni.... potrebbe volerci un anno) settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, nei quali il datore di lavoro potrà dimostrare di aver effettuato la valutazione rischi mediante la compilazione di uno “standard” che dovrebbe essere maggiormente semplificato rispetto alle procedure standardizzate già in vigore da qualche tempo.

Benne miscelatrici: compatibilità nell'uso

Una recente circolare del Ministero del Lavoro ha trattato il tema dell'utilizzo delle benne miscelatrici per la produzione del calcestruzzo installate su pale caricatrici compatte (skid loaders). Sono infatti avvenuti diversi incidenti durante la fase di scarico del calcestruzzo, con fenomeni di ribaltamento in avanti.

Qualora il fabbricante della benna miscelatrice non abbia individuato la compatibilità con specifici modelli di caricatori, è necessario verificare che la macchina operatrice abbia un carico operativo superiore alla massa della benna a carico massimo. In caso di assenza di queste informazioni è fatto divieto all'uso di benne miscelatrici su caricatori compatti.

Aumentate le sanzioni del D.Lgs. 81/08

Si segnala che il 22 agosto è stata pubblicata la legge n. 99/2013, che fra le varie disposizioni ha innalzato del 9,6% le sanzioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

Paradigmi Srl è una società di consulenza e servizi, operante in diverse aree dell'Italia centro-settentrionale. La società è stata costituita nel 2002, su iniziativa dell'amministratore, che aveva maturato in precedenza un'esperienza decennale nel settore, e di un gruppo di professionisti con i quali erano state avviate importanti collaborazioni e sinergie. Gli ambiti di intervento sono molto numerosi, e possono essere riassunti in servizi tecnici e di consulenza negli ambiti della **sicurezza sul lavoro, l'ambiente e la qualità**. Fra le altre specializzazioni si segnalano i servizi in materia di **acustica ambientale e tecnica**, sulla tutela dei **dati personali**, e le attività di **formazione**, per le quali Paradigmi collabora con altri professionisti e società per offrire una vasta gamma di soluzioni alla clientela.